



ISTITUTO COMPENSIVO "D. Lorenzo MILANI"
Via Maggiordomo - 88046 Lamezia T. - Tel. Fax 0968 - 448167
www.icdonmilanilamezia.it, e-mail czic862009@istruzione.it
C.M. CZIC862009 C.F. 82006630790

Prot. N. 3051 /A15

Lamezia Terme 6 settembre 2021

Ai Genitori degli Alunni

**Delibera n° 4 del Collegio Docenti
del 3 settembre 2021**

**(Allegato al PTOF)
INTEGRAZIONE PATTO EDUCATIVO DI
CORRESPONSABILITA'**

Anno Scolastico 2021-2022

Disposizioni per l'attuazione del D.L. 6 agosto 2021, n. 111

Il Dirigente Scolastico Visto il D.L. del 6 agosto 2021, n. 111, recante "Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti";

Visto il verbale del Comitato tecnico scientifico del 12 luglio 2021, n. 34, secondo cui è assolutamente necessario dare priorità alla didattica in presenza per l'anno scolastico 2021/2022;

Vista la Nota M.I. del 22 luglio 2021, n. 1107, ad accompagnamento del verbale del Comitato tecnico scientifico 12 luglio 2021, n. 34, che fornisce alcuni richiami sintetici al parere del CTS n. 34;

Visto il "Piano Scuola 2021/2022 – Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione";

Visto il D.M. del 6 agosto 2021, n. 257, che ha adottato il "Piano Scuola 2021/2022";

Vista la Nota M.I. del 13 agosto 2021, n. 1237, con oggetto Decreto-legge n. 111/2021 "Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche"

Considerato che il D.L. del 6 agosto 2021, n. 111, dispone che per l'anno scolastico 2021/2022 e sull'intero territorio nazionale, i servizi educativi e scolastici per gli istituti di ogni ordine e grado sono svolti in presenza. Fino al 31 dicembre 2021 i Presidenti delle Regioni e Province autonome e i Sindaci possono derogare, per specifiche aree del territorio o per singoli istituti, alle disposizioni esclusivamente in zona rossa o arancione e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità;

Considerato che il D.L. del 6 agosto 2021, n. 111, dispone fino al 31 dicembre 2021 le seguenti misure di sicurezza (art. 1 comma 2):

a) è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;

b) è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;

c) è fatto divieto di accedere o permanere nei locali scolastici e universitari ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°;

d) impiego delle certificazioni verdi Covid-19 in ambito scolastico (art. 1 comma 6)

1. Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2 del D. Lgs 52/202.

2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale scolastico e di quello universitario è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Considerato che il D.L. del 6 agosto 2021, n. 111, pone in capo ai Dirigenti scolastici l'obbligo di verificare il rispetto delle prescrizioni sul possesso della certificazione verde o del certificato di esenzione e che tale verifica può essere formalmente delegata a personale della scuola (art. 5 Nota M.I. n. 1237);

Preso atto che la certificazione verde "costituisce una ulteriore misura di sicurezza" ed è rilasciata nei seguenti casi:

- aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;
- aver completato il ciclo vaccinale;
- essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;
- essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.

Preso atto che il Ministero della Salute - circolare n. 35309 del 4 agosto 2021 – ha disciplinato la situazione dei soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 venga omessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche che la rendono in maniera permanente o temporanea controindicata. E' previsto che per detti soggetti, in luogo della "certificazione verde COVID-19", sia rilasciata una certificazione di esenzione dalla vaccinazione, a tutti gli effetti utile a "consentire l'accesso ai servizi e alle attività di cui al comma 1, art. 3, del decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105", con validità massima fino al 30 settembre 2021.

Considerato che la violazione del dovere di possesso ed esibizione della certificazione verde è sanzionata in via amministrativa dai dirigenti scolastici, quali “organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro” (da 400 a 1000 euro). Alla sanzione amministrativa pecuniaria si somma la conseguenza sul rapporto di lavoro, in quanto il mancato possesso della certificazione è qualificato come “assenza ingiustificata” e il personale scolastico che ne è privo non può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale; Preso atto che, riguardo alle “assenze ingiustificate”, dal primo al quarto giorno al personale non sono dovuti “retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato” e che “a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato”, fino a quando non si sia acquisito ed esibito il certificato verde;

L'attuazione e il rispetto di tutte le misure di sicurezza, organizzative e attuative delle disposizioni normative in premessa e di tutte quelle ritenute necessarie a garantire il corretto svolgimento dell'attività scolastica. Le lezioni si svolgeranno in presenza a partire dall'inizio delle attività didattiche per l'anno scolastico 2021/2022, fissato per giorno 20 settembre.

Nello specifico si dispone:

- l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie e la corretta igienizzazione delle mani in tutte le aule, i laboratori, nelle aree comuni interne, negli uffici e il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro negli stessi ambienti (salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano);
- il divieto di accesso o di permanenza ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5° (la cui rilevazione all'ingresso non è necessaria), rimandando alla responsabilità personale il rispetto del divieto;
- che a partire del 1° settembre 2021, per l'accesso ai locali scolastici TUTTO il personale della scuola è obbligato a possedere ed esibire il certificato verde COVID19 (Green pass), la cui validità sarà verificata da personale (collaboratori scolastici) specificamente delegato e autorizzato; il possesso di idonea certificazione di esenzione dovrà ugualmente essere esibita. Anche il personale amministrativo potrà essere a conoscenza degli esiti delle verifiche per le pratiche di competenza;
- la verifica dei green pass sarà effettuata con supporti elettronici e l'utilizzo della specifica app Verifica C19, e non sarà trattenuta o acquisita copia del certificato;
- le operazioni di verifica saranno effettuate per l'accesso ad ogni plesso di competenza dell'Istituto scolastico;
- il personale sprovvisto di certificazione o esenzione, con certificazione scaduta o che si rifiuti di esibirle, sarà soggetto al procedimento di assenza ingiustificata che prevede: dal primo al quarto giorno al personale non sono dovuti “retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato” e che “a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato”, fino a quando non si sia acquisito ed esibito il certificato verde. Per la mancanza di certificazione, il Dirigente scolastico potrà emettere la sanzione amministrativa pecuniaria (da 400 a 1000 euro);
- è vietato creare liste di vaccinati e non vaccinati, come disposto dal Garante privacy;
- è resa disponibile sul sito della scuola l'Informativa privacy (ai sensi dell'art. 13 del GDPR) con tutte le informazioni sul Trattamento dati connesso alle presenti disposizioni.

Tutta la popolazione scolastica è invitata ad una fattiva collaborazione per garantire il corretto svolgimento delle attività scolastiche, senza aggravare una situazione già complessa nella gestione e nella garanzia della sicurezza personale e comunitaria. Si ricorda che il green pass non è, di per sé, strumento che possa garantire in maniera assoluta la protezione dalla circolazione del virus e che è fondamentale il rispetto delle misure di sicurezza.

Le presenti disposizioni si applicano fino ad eventuali nuove e diverse indicazioni da parte delle autorità preposte e del Dirigente scolastico, che saranno tempestivamente comunicate a tutti gli interessati

Il Dirigente scolastico

Prof. Genesio Modesti

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c.2